

ID. 1533225

Pratica: 2025/05 01/000007

Lugo, 13/06/2025

## SERVIZIO LEGALE

---

### DETERMINAZIONE N. 736

Publicata all'Albo pretorio dell'Unione.

---

**OGGETTO:** COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO DAVANTI AL TRIBUNALE DI RAVENNA - AREA CIVILE - SEZIONE LAVORO - AVVERSO INPS, A SEGUITO DELLA REIEZIONE DEI RICORSI AMMINISTRATIVI INERENTI ALLA SOSPENSIONE CONTRIBUTIVA PREVISTA DAL D.L. N. 61/2023, ART. 1, COMMI 1E2. CONFERIMENTO DIRETTO DI INCARICO LEGALE. IMPEGNO DI SPESA -CIG B73DA1621A.

### LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

**Premesso che :**

- con atto Rogito Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27/12/2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28/12/2007 al n. 7598 serie 1 è stato stipulato l'atto costitutivo dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna sottoscritto dai Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno, con decorrenza dal 01/01/2008;
- con atto rep. n. 3 del 31/05/2008 i suddetti 9 comuni hanno conferito all'Unione la funzione personale e organizzazione, compresi i procedimenti disciplinari e il contenzioso del lavoro;

**Richiamati i seguenti atti deliberativi:**

- delibera di Consiglio n.73 del 18/12/2024, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027";
- delibera di Consiglio n. 74 del 18/12/2024, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 e relativi allegati (D.Lgs n. 118/2011 - D.Lgs n. 126/2014)";
- delibera di Giunta n. 191 del 19/12/2024, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025/2027 (ART. 169 D LGS n. 267/2000 e contestuale variazione.

- delibera di Giunta n. 13 del 30/01/2025, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027;
- delibera di Consiglio n. 15 del 30/04/2025, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Approvazione del Rendiconto della Gestione relativa all'esercizio finanziario 2024 (Art. 151 - commi 5/6/7 e artt. 227/228/229/230 del D.Lgs. N. 267/2000);
- delibera di G.U. n. 69 del 14/05/2025, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le modifiche alle assegnazioni del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 per la costituzione in giudizio in oggetto;

Richiamato il D.L. 1° giugno 2023, n. 61 **“Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”** e conv. con modif. dalla L. 31 luglio 2023 n. 100 di cui l'art. 1 commi 1 e 2 viene di seguito riportato:

*"1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto [in cui sono indicati anche i territori della Bassa Romagna], fatto salvo quanto previsto ai commi 10, 11 e 12.*

*2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria."*

Preso atto pertanto che:

- il D.L. 61/2023 del 1° giugno sopra richiamato aveva sospeso il versamento dei contributi previdenziali per i soggetti con sede legale nei territori alluvionati, senza distinguere soggetti pubblici e privati, con versamento successivo entro il 20/11/2023.
- la circolare INPS n. 67/2023 di fine luglio non aveva indicato gli Enti Locali tra i destinatari della sospensione, ma non li ha neppure esplicitamente esclusi.
- il D.L. 1° giugno 2023, n. 61, aveva stabilito la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi per i soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori alluvionati.

La sospensione riguardava i termini dei versamenti tributari e quelli relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023;

Dato atto che l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna (*d'ora in avanti anche Unione*) e i Comuni aderenti, così come altri Enti limitrofi quali il Comune di Ravenna e l'Unione Romagna Faentina, nonché l'ASL della Romagna – al fine di contribuire alla prevenzione di problemi di liquidità, rischio esposto alla Giunta dal Settore Ragioneria - avevano sospeso i versamenti ed effettuato il pagamento dei contributi entro il termine legale del 20 novembre 2023;

Considerato che:

- in data 23/05/2025 sono state acquisite al protocollo dell'Unione (*come dettagliatamente rappresentato in parte narrativa nella delibera n. 78 del 12/06/2025 di Giunta Unione*) le reiezioni del ricorso amministrativo presentato dai seguenti Enti

Comune di Alfonsine

Comune di Bagnacavallo

Comune di Bagnara di Romagna  
Comune di Conselice  
Comune di Cotignola  
Comune di Fusignano  
Comune di Massa Lombarda  
Comune di Sant'Agata sul Santerno  
e dell'Ente Unione dei Comuni della Bassa Romagna

avverso l'invito a regolarizzare prodotto da INPS e acquisito al protocollo dell'Unione con il quale venivano comunicate sanzioni per il ritardato pagamento della contribuzione nel periodo di maggio, giugno e luglio 2023, differite in attuazione del sopra menzionato art. 1 del D.L. n. 61/2023;

Dato atto che, a seguito di tali reiezioni, verranno generati da INPS inviti a regolarizzare conseguenti a irregolarità contributive riscontrate nel corso dell'attività di verifica per la definizione delle richieste di verifica regolarità contributiva (c.d. DURC) degli Enti anzidetti;

Vista la relazione pervenuta in data 10/06/2025 dalla Dirigente dell'Area Risorse Umane - acquisita al numero di prot. 51353 dell'11/06/2025 agli atti del fascicolo legale, nella quale rappresenta una breve ricostruzione della vicenda e motiva l'opportunità di procedere con la costituzione in giudizio avverso INPS, dell'Unione e dei Comuni aderenti interessati dalle ricezioni degli inviti a regolarizzare e/o dalle reiezioni dei ricorsi amministrativi;

Preso atto che:

- con delibera n. 78 del 12/06/2025 immediatamente esecutiva ai sensi di legge, la Giunta dell'Unione autorizza alla costituzione in giudizio per ricorso davanti al Tribunale di Ravenna – area civile – sezione lavoro – avverso INPS, a seguito della reiezione dei ricorsi amministrativi inerenti alla sospensione contributiva prevista dal D.L. n. 61/2023, dando mandato al Responsabile del Servizio Legale dell'Unione per l'avvio della procedura di individuazione del legale esterno di riconosciuta esperienza in materia previdenziale, mediante affidamento in via diretta per l'attività difensiva conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge;

- tramite la precitata delibera si dà atto in relazione al ricorso in oggetto della necessità di procedere alla costituzione in giudizio dell'Unione congiuntamente alla costituzione dei Comuni aderenti in quanto interessati dalle ricezioni, da parte di INPS, degli inviti a regolarizzare e/o dalle reiezioni dei ricorsi amministrativi relativi alle sanzioni per il ritardato pagamento della contribuzione nel periodo di maggio, giugno e luglio 2023, differite in attuazione del sopra menzionato art. 1 del D.L. n. 61/2023;

- tramite la precitata delibera si dà atto di stimare una spesa preventivabile di € 20.000,00 relativa all'onere derivante dalla costituzione in giudizio in oggetto, a tal fine l'Unione ha finalizzato risorse sul proprio Bilancio in misura corrispondente sul Capitolo 3070UE - ART. 3312 (Altre spese legali) - CDR 003 (Resp. Servizio Legale) - CDG 015 (Servizi Generali) del Bilancio di Previsione 2025-2027 – Annualità 2025 dell'Unione;

- nella medesima delibera di cui sopra si dà inoltre atto che l'Unione si farà carico direttamente dei costi derivanti dal ricorso in questione recuperando tali costi sulla base del criterio di riparto tra i Comuni delle spese derivanti dal presente atto previsto dalla Convenzione Rep. n. 440 del 19/01/2015 (abitanti al 31/12 dell'esercizio precedente - Art. 6 punto 2), che disciplina il conferimento all'Unione delle funzioni relative ai Servizi Generali;

Atteso che i Comuni aderenti interessati procederanno con appositi atti all'assunzione dell'effettivo impegno per la spesa derivante dal rimborso delle spese legali a favore dell'Unione come sopra indicato sui bilanci di previsione 2025/2027 - Annualità 2025;

Visto il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 36/2023 (nel seguito anche "Codice") come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024 ed in particolare i seguenti articoli:

- l'art. 56 rubricato "Appalti esclusi nei settori ordinari", comma 1, lett h), n. 1) che testualmente sancisce che le disposizioni del codice non si applicano ai servizi legali aventi ad oggetto la "rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31";
- l'art. 13, commi 2 e 6, il quale stabilisce che i principi generali del Codice (artt. 1, 2 e 3) trovano applicazione anche nel caso di contratti "esclusi", tra i quali quelli elencati al richiamato art. 56;

Ritenuto necessario provvedere all'affidamento dell'incarico di cui trattasi mediante l'utilizzo della piattaforma digitale di approvvigionamento *Sater* in analogia all'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023;

**Richiamati:**

- in via analogica l'art. 17, comma 2 del Codice che prevede che in caso di affidamento diretto la decisione a contrarre individui l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

- la delibera ANAC n. 584 del 19 dicembre 2023 ad oggetto "Indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici" che prevede l'obbligo di assunzione del CIG in caso di affidamento di servizi legali esclusi dall'applicazione del codice e di pagamento dell'eventuale contributo ANAC;

Dato inoltre atto che, ai fini dell'affidamento dell'incarico in parola:

- l'Ente non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni, né ha istituito elenchi di operatori qualificati ai quali affidare gli incarichi legali;
- la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 06/06/2019 resa nella causa C-264/2018 che ha evidenziato che l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale risponde all'esigenza di assicurare l'esercizio del diritto di difesa dell'Amministrazione e che le prestazioni "*fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza*" e "*dalla libera scelta del difensore*";
- occorre attenersi a tale orientamento espresso a livello europeo, nelle more di ulteriori indicazioni da parte del legislatore nazionale;

**Richiamati:**

- il D.M. n. 55/2014 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247" e s.m.i.;

- la Legge n. 49 del 29/04/2023 recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali";

**Sottolineato** che la proposizione del ricorso in oggetto indicato, innanzi al Tribunale di Ravenna – Area Civile – Sezione Lavoro avverso INPS inerente alla sospensione contributiva prevista dal D.L. n. 61/2023, art. 1, commi 1 e 2, per le motivazioni in premessa dettagliate rende opportuno l'affidamento di incarico ad un legale professionista dotato di comprovata esperienza nella materia in questione, alla luce delle recenti statuizioni della giurisprudenza euro unitaria sopra richiamate;

**Dato atto che** per quanto sopra esposto si è reso pertanto indispensabile attivare la procedura di richiesta di preventivo ad un legale il cui curriculum è stato preventivamente ritenuto adeguato all'incarico;

**Dato atto che :**

- il Servizio Legale, considerata la necessaria fiduciarietà dell'incarico, ha ritenuto opportuno chiedere un preventivo all'**Avv. Paolo Naldi del Foro di Bologna** (acquisito agli atti con prot. n. 51727 del 12/06/2025), del quale ha preventivamente esaminato il curriculum vitae ritenendolo idoneo all'incarico specifico, considerata l'esperienza professionale maturata nella materia oggetto del giudizio in argomento;

- l'Avv. Paolo Naldi di Bologna, STUDIO LEGALE AVVOCATO PAOLO NALDI con sede in Via Rizzoli n. 7 - 40125 Bologna, C.F. NLDPLA60T27A944J e P.IVA 01841411208, ha presentato un preventivo complessivo di € **10.559,81** così articolato:

Applicazione Tabelle. 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)

Competenza: giudizi di cognizione innanzi al Tribunale

Valore della causa: da 26.001,00 a € 52.000,00

Fase di studio della controversia, valore minimo	€ 851,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo	€ 602,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo	€ 903,00
Fase decisionale, valore minimo	€ 1.453,00
<b>Compenso tabellare (valori minimi)</b>	<b>€ 3.809,00</b>
<b>Aumenti (in % sul compenso tabellare)</b>	

Aumento del 90% per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2)	€ 3.428,10
<b>Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti</b>	<b>€ 7.237,10</b>

<b>Prospetto finale</b>	
Compenso tabellare	€ 3.809,00
Totale variazioni in aumento	€ 3.428,10
<b>Compenso totale</b>	<b>€ 7.237,10</b>

Spese generali (15% sul compenso totale)	€ 1.085,57
Cassa Avvocati 4%	€ 332,91
<b>Totale imponibile</b>	<b>€ 8.655,58</b>

IVA 22% su imponibile	€ 1.904,23
-----------------------	------------

<b>Ipotesi di compenso liquidabile</b>	<b>€ 10.559,81</b>
--	--------------------

- il soggetto affidatario ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. 36/2023 (richiamati in via analogica) nonché degli ulteriori requisiti richiesti per la prestazione in oggetto, così come risulta dall'autocertificazione conservata agli atti, oggetto di specifiche verifiche da parte dell'ufficio;  
dando atto che:

- il Servizio Legale dell'Unione ha ritenuto congrua l'offerta economica ammontante a complessivi € **10.559,81** che presenta importi rapportati ai **valori minimi** sulla base dei parametri contenuti nel D.M. n. 55/2014 (modificato dai DD.MM. n. 37/2018 e 147/2022) nonché in ragione del valore della causa;

- è stata acquisita ed è conservata agli atti la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001);
- è stato acquisito il **CIG B73DA1621A**, riportato in oggetto, nonchè gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti, come da documentazione depositata all'interno del fascicolo;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

**Dato atto che:**

- la programmazione dei pagamenti derivanti dagli impegni di spesa contenuti nel presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge di bilancio;- i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;
- a norma dell'art 183, comma 5, del D.Lgs 267/2000 la scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'esercizio a cui è imputata la spesa (**2025**);
- a norma dell'art. 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 l'impegno di spesa viene assunto nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili;
- a norma dell'art 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000 il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole che disciplinano il concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica;

**Richiamati:**

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare gli artt. 107, 151, 179, 183 e 191;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento dei Contratti;
- gli artt. 13 e seguenti del Regolamento di Organizzazione;
- l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Unione;
- il Decreto della Presidente n. 10 del 12/05/2025 di nomina dei responsabili e dei supplenti delle strutture organizzative dell'Unione;

Visti gli artt. 6, 7 e 14 del D.P.R. 62/2013 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla L. n. 190/2012 sull'inesistenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi;

**Dato atto infine che:**

- il visto di copertura finanziaria è reso dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente con riferimento agli aspetti indicati dall'art. 5 del Regolamento di Contabilità, rientrando gli aspetti ulteriori nella responsabilità di colui che firma l'atto;
- la presente determina, numerata e completa di tutti gli allegati, viene trasmessa al Servizio Finanziario almeno 5 giorni prima della data in cui si ritiene necessaria l'esecutività, in conformità all'art. 5, comma 4, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 8, del Regolamento;
- il rispetto dei termini sopra indicati da parte di tutti i dipendenti dei servizi interessati dal presente procedimento rileva anche ai fini della valutazione della *performance* degli stessi, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del Regolamento di Contabilità;

**Visto** l'art 147-bis del Testo Unico degli enti locali e dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dal suddetto art. 147-bis TUEL;

**Sottolineato** il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

**Richiamata** la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art.6-bis della legge 241/1990, dall'art.7 del DPR 62/2013 e dal codice di comportamento dell'Ente;

## DETERMINA

- di prendere atto che con Delibera di Giunta Unione n. 78 del 12/06/2025 è stata autorizzata la costituzione in giudizio avverso INPS per ricorso davanti al Tribunale di Ravenna inerente alla sospensione contributiva prevista dal D.L. n. 61/2023, art. 1, commi 1 e 2;

- di procedere pertanto, per le motivazioni espresse in narrativa all'affidamento dell'incarico di patrocinio legale nel giudizio in argomento all'**Avv. PAOLO NALDI del Foro di Bologna** con Studio Legale in 40125 Bologna, Via Rizzoli n. 7, C.F. NLDPLA60T27A944J e P.IVA 01841411208, conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge, per un compenso di € 10.559,81 (comprensivo di onorari, spese generali 15%, CPA 4%, IVA 22% e aumento del 90% per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2));

- di precisare che con la citata delibera di G.U. n. 78 del 12/06/2025 è stato autorizzato il Presidente dell'Unione, a conferire a idoneo legale la procura alla lite per la difesa in giudizio dell'Ente;

- di dare atto che l'Unione si farà carico direttamente dei costi derivanti dal ricorso in questione recuperando tali costi sulla base del criterio di riparto tra i Comuni aderenti all'Unione delle spese derivanti dal presente atto previsto dalla Convenzione Rep. n. 440 del 19/01/2015 (abitanti al 31/12 dell'esercizio precedente - Art. 6 punto 2), che disciplina il conferimento all'Unione delle funzioni relative ai Servizi Generali;

- di impegnare pertanto la spesa, quantificata nell'importo di € 10.559,81 al Bilancio 2025/2027 - Annualità 2025 dell'Unione, con riferimento alla previsione di spesa giusta delibera di Giunta Unione n. 78 del 12/06/2025 come risulta dalla tabella sotto riportata:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST
IMP	Tit:1- Miss:01- Prog:11- M.Agg:03 ContiF:U.1.03.0 2.99.002/ Cap:3070UE - Art:3312 - Cdr:CDR003 - Cdg:015	SPESE LEGALI PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER ASSISTENZA GIUDIZIALE RICORSO DAVANTI AL TRIBUNALE DI RAVENNA AVVERSO INPS PER SOSPENSIONE CONTRIBUTIVA	NALDI PAOLO,0184141120 8 ,VIA RIZZOLI, 7,40100,BOLOGNA, BO,PRIMO CONTO CORRENTE DEDICATO, IBAN: IT57N010300243200 0002061576	2025/1595/ 1	€ 10.559,81	

		PREVISTA DAL D.L. 61/2023 - CIG:B73DA1621				
--	--	---	--	--	--	--

- di rinviare ad un successivo provvedimento la liquidazione delle spese impegnate con il presente atto, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 24 del Regolamento di Contabilità;

- di richiamare il Principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011 Paragrafo 5.2 lettera g dispone:

“ gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l'articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.”

**- di attestare che:**

- alla luce della vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto per le pubbliche amministrazioni, ai fini della regolare emissione della fattura, il servizio in oggetto *non* è per l'Ente relativo ad un servizio commerciale;

- la liquidazione del corrispettivo avverrà, al termine dell'incarico previa emissione di apposita fattura. Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura.

- l'Ente, nel corso dell'espletamento dell'incarico, può erogare al professionista che ne faccia richiesta, un compenso in relazione alle fasi effettivamente espletate di cui al preventivo dettagliatamente sopra descritto;

- che il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fattura elettronica è il seguente: Codice Univoco Ufficio **LZIDUK** corrispondente al Servizio Legale - Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- di dare atto che al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, il legale incaricato dovrà annualmente confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno consentendo così all'Ente di provvedere ad assumere gli eventuali ulteriori impegni.

- di precisare che il contratto verrà stipulato a cura dello scrivente servizio secondo modalità conformi all'art. 73 del vigente regolamento dei contratti ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, nonché mediante sottoscrizione di **procura alle liti**;

- di dare atto che nel contratto è stata inserita apposita clausola di risoluzione del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento, ai sensi dell'art. 2 c. 3 D.P.R. 62/2013, nonché apposito articolo in tema di sicurezza e riservatezza in applicazione al Regolamento europeo n. 679/2016 – D.Lgs. 10 agosto 2018, n.101;

- di precisare che sarà a carico del medesimo affidatario l'attività necessaria al recupero delle eventuali spese liquidate dal giudice in favore dell'Unione e spettanti, al netto di quanto pattuito, al medesimo legale;



- di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che viene richiesto nel rispetto dei termini indicati in premessa, previsti dal Regolamento di Contabilità;

- di dare atto, che la presente determina:

- viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce all'interno del programma di protocollazione informatica "**INCARICHI**" ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/1999 (controllo di gestione) e per la pubblicazione prescritta dall'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;
- viene pubblicata all'albo pretorio telematico per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto vistato dal Servizio Finanziario in conformità al Testo unico degli enti locali;
- viene pubblicata nel sito dell'Unione "Sezione Amministrazione Trasparente" in analogia all'art. 28 del D.Lgs. 36/2023;

- di dare atto, infine, che i dati relativi agli incarichi saranno pubblicati sul sito dell'Ente, a cura del Servizio Segreteria, utilizzando i seguenti dati:

- soggetto incaricato: *AVV. PAOLO NALDI di Bologna*
- C.F. NLDPLA60T27A944J e P.IVA 01841411208
- oggetto incarico: *incarico di patrocinio legale*
- tipo di rapporto: *prestazione occasionale*
- importo compenso: *€ 10.559,81*
- data inizio incarico: *data della presente determinazione*
- data fine incarico: *sentenza Giudice Tribunale di Ravenna*

- di trasmettere copia del presente atto:

- al professionista incaricato Avv. Paolo Naldi di Bologna;
- alle Segreterie dei Comuni interessati per gli adempimenti di competenza;
- al Broker di questo Ente per quanto di competenza, in relazione ai rischi garantiti dalle polizze assicurative in essere.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

Dott.ssa Fabiola Gironella